



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Città Metropolitana di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:00**, previo esaurimento delle formalità prescritte dal TUEL, dallo Statuto Comunale e dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 dell'11/06/2020, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
TODESCO Bruno	Sindaco	Presente
CAPONE Claudio	Consigliere	Presente
NAPIONE Carlo Giuseppe	Consigliere	Presente
CHIESA Paola	Consigliere	Presente
BERTINETTI Federico	Consigliere	Presente
VERGNANO Fabrizio	Consigliere	Presente
ZANETTI Marta	Consigliere	Assente
PERIS Mariacarla	Consigliere	Presente
BICHIRI Angelo	Consigliere	Presente
SCAGLIA Patrizia	Consigliere	Presente
MORANDO Giorgio	Consigliere	Assente
BENEDETTO Martina	Consigliere	Presente
GAMBIRASIO Vittorio	Consigliere	Assente

Totale Presenti 10, Assenti 3

Assiste all'adunanza con le medesime modalità il Segretario Comunale PALERMITI Dott. Daniele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAPONE Claudio** nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Premesso che nel più ampio progetto di semplificazione in materia tributaria, riferita in particolar modo ai tributi locali, la L. 160/2019 ha abrogato la previgente disciplina introdotta dal D.Lgs. 507/1993 relativa ai cosiddetti “tributi minori”, ovvero alla tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche e all’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, unificando in un unico prelievo fiscale le due fattispecie impositive;

Richiamato l’art. 1 della L. 160/2019 e in particolare:

- l’art. 1 comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale dispone quanto segue:
 - o *816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- I commi 817 e 820:
 - o *817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*
 - o *820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.*

Considerato che:

- l’art. 1, commi da 817 a 836, della richiamata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, detta la disciplina del canone unico per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, di cui al comma 816 sopra citato;
- l’art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato



dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 il quale deve prevedere:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Richiamato altresì il comma 837 del medesimo disposto normativo in forza del quale:

- 837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. [...];

Dato quindi atto che con apposito separato regolamento si provvederà a disciplinare la concessione delle aree mercatali;

Preso atto che l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza 1/1/2021, il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in materia di Imposta



Comunale sulla Pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni nonché il Capo II in materia di Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ed ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Richiamato altresì il comma 836 dell'art. 1 della citata L. 160/2019 in forza del quale a decorrere dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 507/1993;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"potestà regolamentare generale delle province e dei Comuni"*, il quale prevede, al comma 1, che:

- "le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Considerato che per effetto delle disposizioni sopra illustrate e dall'attuazione degli obblighi che da queste derivano, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale che trova applicazione dal 1/1/2021 come disciplinato dalla L. 160/2019;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito inizialmente al 31 gennaio 2021, comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18/01/2021, che stabilisce l'ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, che stabilisce l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art.13 del d.LO n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.



Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi, a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Udita l'illustrazione da parte del Segretario Comunale il quale, tra l'altro, evidenzia come nella versione definitiva della proposta di regolamento non compare all'art. 15, comma 1, lettera b), quanto contenuto in parentesi ossia le parole "sulla base della classificazione di cui all'allegato...." in quanto la classificazione delle strade utile alla definizione del canone viene demandata alla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Si provvede ad aggiornare, pertanto, il testo nella parte in questione.

Udito l'intervento della consigliera SCAGLIA la quale, nel preannunciare il proprio voto favorevole all'approvazione del regolamento, trattandosi di un adempimento previsto dalla legge, richiama l'attenzione su quanto previsto dall'art. 43, comma 7, a proposito dell'obbligo del comune di ripristinare i manifesti deteriorati o rimossi. Chiede in particolare spiegazioni sul ruolo del comune in tali circostanze, anche in riferimento a recenti episodi che hanno riguardato propri manifesti.

Risponde il Sindaco precisando che nella circostanza si è cercato di ovviare a quanto verificatosi.

Il consigliere BICHIRI chiede al Sindaco quanto durino le affissioni chieste dai privati. Il Sindaco riferisce che la durata è in funzione del periodo richiesto e dell'importo pagato.

Il Presidente CAPONE richiama l'attenzione sulla necessità di ripristinare un tabellone comunale danneggiato.

Il vicesindaco CHIESA riferisce che sono già stati valutati gli spazi da predisporre per le previste quattroliste che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative.

con votazione espressa in forma palese sul testo come sopra modificato e con il seguente esito proclamato dal Presidente sulla dichiarazione dei presenti e dei votanti operata dal Segretario Comunale:

presenti n. 11

votanti n.11

astenuti n. 0

voti favorevoli n.11

voti contrari n.0

DELIBERA

- **di approvare**, per i motivi in premessa, il “Regolamento per l’applicazione del Canone Unico di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria ” istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019, allegato alla presente deliberazione e composto da n. 51 articoli;
- **di stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Unico esplicano la loro efficacia a far data dal 1° gennaio 2021
- **di demandare** alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe annuali e dei coefficienti moltiplicatori nei termini per l’approvazione del bilancio di previsione.
- **Di dare atto che** a decorrere dal 1/1/2021 non trovano più applicazione l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni oltre alla tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- **Di dare altresì** atto che le concessioni per le occupazioni delle aree demaniali destinate a mercato non trovano disciplina nel presente regolamento ma in separato regolamento che sarà approvato nella medesima seduta;
- **di dare atto che** per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- **Di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL Presidente
F.to Claudio CAPONE

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele PALERMITI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21-05-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li 21-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data** 31-05-2021 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Dalla Residenza Comunale, li 31 MAG. 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 21-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Sandra BERRUTO

Visto si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 20-04-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Bruna VIARIZZO